



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 65 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 18 AGOSTO 2006.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA BARI – S.E.P.A S.R.L. C/ COMUNE DI MOLFETTA –
RICORSO PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA,
DELL'ORDINANZA PROT. N. 34267/06 (DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE
EX ART. 41 T.U. DEL D.P.R. 6.6.2001 N. 380).**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 22 agosto 2006 al 06 settembre 2006

IL DIRIGENTE SETTORE AA.GG.

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
 - la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- e)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativi;
- f)- il Dr. Pasquale la Forgia, funzionario responsabile dell'U.A. Affari Legali, delegato dal Dr. Vincenzo De Michele, è assente per ferie nel periodo dal 31.07.2006 al 01.09.2006, per cui la competenza alla adozione del presente provvedimento è in capo al soggetto delegante (Dr. Vincenzo De Michele) durante il periodo di assenza del soggetto delegato (Dr. Pasquale la Forgia).

PREMESSA NARRATIVA

- in data 11.08.2006 con prot. n. 58, è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura dell'Avv. Giovanni Abbattista – dinanzi al TAR Puglia – Bari dalla S.E.P.A. S.r.l.", in persona del suo Amministratore Unico pro tempore Sig. Giovanni Alba, c/ il Comune di Molfetta;
- il ricorso de quo è inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, del dell'ordinanza prot. n. 34267 del 23.06.2006, con la quale il Capo Settore LL.PP. del Comune di Molfetta ha ordinato – ai sensi dell'art. 41 T.U. del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 - la demolizione di opere abusive realizzate in difformità della concessione edilizia n. 1783 del 14.02.1989, consistenti in trasformazione di vani finestra in vani porta sulla unità immobiliare sita a piano terra, dotata di tre accessi di cui uno dalla

Via Leonardo Azzarita, che consentono l'accesso e l'utilizzo di porzione di area scoperta residuata dalla particella 238 identificata in catasto al fg. 17 part.IIa 930 della superficie catastale di mq. 55,00 e reale di mq. 106,00 di proprietà del Comune di Molfetta, “*giusto atto di cessione per notaio Colella Domenico del 18.12.1987 n. 173998 di rep. n. 26962 di raccolta*”;

- nell'azione de qua è dedotta la illegittimità e, quindi, l'annullabilità della citata ordinanza per i seguenti motivi in diritto: **1)** Incompetenza – Violazione degli artt. 27 e 41 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380. **2)** Violazione degli artt. 7 e segg. Della L. 7.8.1990 n. 241. **3)** Violazione dell'art. 3 della L. 241/90 – Eccesso di potere per illogicità manifesta – sviamento;
- la ricorrente richiede la misura cautelare ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 21 L. 1034/1971 enunciando la presenza del fumus boni iuris per la verifica della fondatezza delle doglianze finalizzata ad eventuale accoglimento della domanda, nonché l'ulteriore elemento del periculum in mora;
- Vista l'indicazione di procedere alla tempestiva costituzione in giudizio per l'eventuale sospensiva, annotata dall'Organo di Governo pro tempore a margine del ricorso di cui trattasi;
- Ritenuto necessario, essendo l'azione de qua destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, costituirsi nel giudizio proposto dinanzi al TAR Puglia – Bari, delle società “S.E.P.A. S.r.l.”, come legalmente rappresentata, al fine di far valere le ragioni tutte del Comune stesso;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Vito de Pinto, che già ha assistito in sede civile il Comune per la questione in atti;
- Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;
- Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per quanto in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Vito de Pinto, con studio in Molfetta, alla Via Cap. Azzarita n. 113, di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari - dalla società “S.E.P.A. S.r.l.”, come legalmente rappresentata, c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.

- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze professionali in favore del professionista incaricato.
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 4) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 5) di dare atto che, per le motivazioni di cui nelle premesse normative, responsabile del presente procedimento è il Dr. Vincenzo De Michele,.
- 6) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 7) Di dare atto, altresì, che – come da normativa in premessa – vi è autorizzazione dell'Orano di Governo a procedere per la costituzione in giudizio, autorizzazione rilevabile da annotazione a margine del ricorso di cui trattasi.
- 8) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.